

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero: **24** del: **26/07/2023**

**OGGETTO:**

APPLICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 BIS DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 229 BIS, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197 - ANNULLAMENTO AUTOMATICO E INTEGRALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **18:30** presso il Municipio sala Consiliare a Piano Terra (Corso Dante, n.28) in seguito a convocazione mediante avvisi recapitati alle signore Consigliere e ai signori Consiglieri comunali nelle forme di legge come da referto in atti, si è riunito il Consiglio comunale in adunanza pubblica - di 1<sup>a</sup> convocazione, nelle persone dei signori:

**Cognome e Nome**

MUCCHI RUGGERO  
BRESADOLA LUCIANO  
CASULA AMANDA  
CHINI CAMILLA  
DALPIAZ ALDO  
DOLZANI MARISA  
ENDRIZZI FRANCESCA  
FONDRIEST DIEGO  
IDDAU ANDREA  
LEONARDI FABRIZIO  
MALFATTI SIMONA  
MARCHESOTTI CRISTINA  
MENAPACE STELLA  
NOLDIN CARMEN  
ODORIZZI MARIKA  
PAOLI MARIA CRISTINA  
RIZZI DANIELE  
TALLER ADRIANO

<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
X	-
-	X
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-

Assiste la Segretaria Generale dott.ssa Erica Roncato .

La Presidente Noldin Carmen , constatata la legalità dell'adunanza, inizia la trattazione del punto all'O.d.g.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Chini Camilla e Rizzi Daniele .

OGGETTO:

**APPLICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 BIS DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 229 BIS, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197 - ANNULLAMENTO AUTOMATICO E INTEGRALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” disciplina, all'articolo 17 bis, inserito con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, la possibilità di estendere la misura dell'annullamento automatico dei crediti di importo residuo fino a mille euro, disciplinata dai commi 222-229 quater della legge 197/2022, quando gestiti da soggetti diversi dall'Agente nazionale della riscossione;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229-quater dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, così dispone: “*Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*”;
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”

- il comma 229-bis, introdotto dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, modifica la disciplina della misura dello stralcio ed amplia le facoltà, statuendo: *“Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (...)*

**Visto** l’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il cui comma 1 stabilisce che *“gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197”;*

**Richiamata** la delibera consiliare n. 3 del 24 febbraio 2022, con la quale è stato affidato a Trentino Riscossioni spa di Trento il servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Cles ed il relativo contratto di servizio rep. 1804 del 8 aprile 2022.

**Considerato** che:

- dalle risultanze amministrative agli atti dell’Ufficio comunale Entrate emerge la presenza di carichi iscritti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, riscossi in forma diretta o mediante ricorso al concessionario, aventi limite di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 non superiore a mille euro, potenzialmente soggetti all’annullamento, per l’importo complessivo di €. 78.196,86, di cui €. 12.895,57 riferiti a sanzioni ed interessi;
- l’Ente intende procedere all’applicazione del comma 222 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, richiamato dal comma 229-bis del medesimo articolo, ossia annullare integralmente i propri carichi affidati di importo residuo non superiore a mille euro a Trentino Riscossioni spa, avviati alla riscossione coattiva a seguito di emissioni di ingiunzioni, sia per agevolare i contribuenti gravati da debiti (comunque per l’Ente di modesta entità e risalenti nel tempo), in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica, sia per consentire l’eliminazione di partite la cui riscossione, trascorsi nella migliore delle ipotesi almeno sette anni, appare piuttosto difficile e onerosa;
- la suddetta misura non determina la cancellazione di residui attivi dal bilancio dell’Ente, trattandosi di crediti vetusti già stralciati dalla contabilità finanziaria in base a quanto previsto dalle norme del D.Lgs. n. 111/2018 (armonizzazione contabile) e risultano conservati, per la sola

quota capitale, fra i crediti di dubbia e difficile esazione nel conto del patrimonio, dal quale vengono eliminati con contestuale riduzione del fondo svalutazione crediti. In merito, si richiama il punto 3.7.1 del principio contabile, allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011, con il quale viene disposto che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

**Ritenuto** per quanto sopra, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 di applicare le disposizioni di cui al comma 229 bis nella parte in cui si prevede l'integrale applicazione di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con conseguente annullamento totale, relativi al periodo 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, risultanti dai carichi affidati a Trentino Riscossioni spa, affidataria del servizio di riscossione coattiva.

**Visti:**

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”*;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

**Rilevato** inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario della riscossione, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**Visto** il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

**Vista** la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

**Vista** la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige.

**Dato atto** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185, della L.R. 3 maggio 2028 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

**Visto** lo Statuto Comunale.

**CON VOTI** favorevoli 11, contrari 3 (Chini Camilla, Dolzani Marisa, Noldin Carmen), astenuti, 0 espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, di applicare le disposizioni di cui al comma 229-bis nella parte in cui si prevede l'integrale applicazione di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati a Trentino Riscossioni spa, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con conseguente annullamento totale dei carichi.
3. **Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Cles.
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento a Trentino Riscossioni spa – con sede in Trento, per i conseguenti provvedimenti.
5. **Di dare atto** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Cles e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ✓ opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**N. 24 Registro Delibere**

LA PRESIDENTE  
Noldin Carmen

LA SEGRETARIA GENERALE  
dott.ssa Erica Roncato

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.